



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA

Cont. 1194/15

TRIBUNALE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

Comparsa di costituzione e risposta

p e r

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80255230585), in persona del Ministro in carica e per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (C.F. 80001420779), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 *ope legis* domiciliario (C.F. 80008800767 - Fax 0971/411616 - Casella Pec: potenza@mailcert.avvocaturastato.it),

c o n t r o

Salvatore Filomena, come in atti rappresentata e difesa

o o o o o o o o

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente ha chiesto all'adito Giudice di "1) *accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Salvatore Filomena all'attribuzione di punti 16,75 (18 meno 1,25 già attribuiti nel 2009), nell'ambito della procedura di aggiornamento della graduatoria provinciale permanente del personale ATA, anno scolastico 2015/2016 in corso di approvazione definitiva, punteggio corrispondente al servizio effettivamente prestato, così come risultante dai servizi dichiarati e dalla certificazione rilasciata dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria Giovanni e Margherita Recordati di Correggio e, per l'effetto 2) attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di 65,15, ordinando all'amministrazione resistente di procedere alla tempestiva rettifica della stessa graduatoria; 3) condannare le amministrazioni convenute,*



in persona del loro legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio....”.

Il ricorso è inammissibile ed infondato alla stregua delle seguenti brevi ragioni in

d i r i t t o

Se, come pare, la ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso ai soggetti che attualmente la precedono in graduatoria, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile. Invero, una eventuale decisione favorevole per la ricorrente non potrebbe che riverberare i suoi effetti nelle sfere giuridiche degli altri collaboratori scolastici. Questi ultimi sono da considerarsi litisconsorti necessari. La loro mancata evocazione in giudizio rende il ricorso inammissibile.

Si eccepisce poi, preliminarmente, la prescrizione quinquennale di ogni avversa pretesa. Ad essere contestata è la mancata attribuzione di punteggio relativo alle graduatorie di aggiornamento del 2009, per la quale la ricorrente aveva proposto reclamo in data 3.7.2009, senza tuttavia proporre alcun ricorso giurisdizionale.

Il ricorso è comunque infondato in fatto e in diritto.

Giova evidenziare, come puntualmente riferito dall'Amministrazione resistente che il certificato presentato dalla ricorrente era del tutto generico. Infatti l'Ufficio Scolastico con nota prot. 3595 del 15.5.09 aveva inoltrato una richiesta, alla scuola paritaria di Correggio, di ulteriore certificazione con specificazione delle mansioni svolte dalla ricorrente (doc. 1 e 2).

Dalla nota di risposta della scuola paritaria di Correggio (RE) emergeva che la qualifica ricoperta dalla ricorrente era quella di ausiliaria addetta alla mensa ed altri servizi di supporto. Mansione quindi che non rientra(va) tra quelle di collaboratore scolastico (v.si allegato 1 al bando di concorso per titoli per l'aggiornamento della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico, con D.D. prot. 821 (doc. 3 e 4).



Queste le ragioni che inducevano l'Ufficio Scolastico a non accogliere il reclamo presentato dalla ricorrente che aveva qualificato le mansioni svolte presso la scuola paritaria di Correggio (RE) come collaboratore scolastico, attribuendosi un punteggio che di fatto non le spettava (doc. 5).

Va evidenziato che per la valutazione dei titoli degli aspiranti che hanno prodotto domanda, sia per l'inclusione sia per l'aggiornamento della graduatoria permanente – profilo collaboratore scolastico – è prevista la costituzione di una commissione ai sensi del D.Lgs n. 297/1994.

La predetta commissione, nella fase di aggiornamento relativa al 2009, aveva riconosciuto alla ricorrente, per il lavoro svolto presso la scuola paritaria di Correggio, punti 1.25. Detta attribuzione di punteggio era scaturita dall'applicazione della C.M. n. 8166 del 5.6.2009 (paragrafo G che prevede una valutazione nella misura del 50%) e dalle tabelle di valutazione all.A/4, di cui al bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico (doc. 6 e 7).

Nello specifico, il servizio prestato dalla ricorrente era stato considerato dalla commissione (non potendo essere considerato come collaboratore scolastico), come servizio valutabile con punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a n. 15 giorni (tabella valutazione All.A/4 sez. B n. 4). Punteggio dimezzato (0,025) trattandosi di servizio svolto presso scuola paritaria (C.M. n. 8166 del 5.6.2009, paragrafo G). Quindi il servizio era stato valutato nella misura di 0,025 per mese di servizio. La ricorrente aveva prestato servizio per 50 mesi e 5 giorni, quindi $0,025 \times 50,05 = 1.25$ (doc. 8).

Appare così incontestabile il corretto operato della commissione recepito dall'Ufficio Scolastico.

P. T. M.



Si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia rigettato siccome infondato. In ogni caso si chiede che sia dichiarata la prescrizione quinquennale di ogni eventuale diritto della ricorrente.

Spese vinte.

Si depositano:

- 1) nota Scuola paritaria di Correggio del 2.2.07;
- 2) nota dell'Ufficio Scolastico di Matera del 15.5.09 n. 3593 con avviso di ricevimento;
- 3) nota Scuola paritaria di Correggio del 28.5.09 conc certificato di servizio;
- 4) stralcio D.D. n. 821;
- 5) reclamo del 3.7.09;
- 6) circolare MIUR del 5.6.09 n. 8166;
- 7) decreto dell'Ufficio Scolastico della Basilicata n. 2197 del 6.4.09;
- 8) tabella valutazione titoli.

Potenza, 25 settembre 2015

Domenico Mutino
Avvocato dello Stato

